

Accettabilità del rischio e responsabilità individuale

Dott. Riccardo Crucioli
Giudice Tribunale di Genova

Dal rischio residuo al rischio accettabile: nuove prospettive nella gestione del rischio da frana

16 maggio 2025 – Aula magna CNR, Piazzale Aldo Moro 7 - Roma

Delitti, colpa e colpe.

Noi parliamo di delitti colposi. In particolare di delitti colposi omissivi.

Il tema più complesso del diritto penale, che tratterò in modo necessariamente veloce, dando il mio personale punto di vista e partendo da aspetti generali, per poi concentrarmi sul tema proposto che non potrebbe essere altrimenti correttamente inquadrato.

Non più un unico concetto di colpa, ma molteplici sfere della colpa, costruite con regole sempre più differenti e alle volte divergenti; esempi classici sono la colpa medica (con regole specifiche di esclusione di responsabilità e di favore per gli imputati), colpa in ambito lavorativo (con specifiche regole in ambito di nesso di causa e di prova a discarico e di sfavore per l'imputato).

Segue...

Noi parliamo dunque di un ambito specifico che è la colpa omissiva in ambito di protezione civile e di amministrazione dei beni pubblici. Che, tra loro, non sempre sono sovrapponibili.

E ne parliamo usando non teorie (che sono il fondamento della pratica, ma che in 15 minuti sono assolutamente impossibili da sintetizzare) ma usando sentenze, di merito e di legittimità, pronunce del GIP, atti di impugnazione.

Tutti i provvedimenti sono a mie mani, ma ovviamente non posso produrli in questa sede. Alcuni sono del tutto inediti e non ho avuto il tempo né di commentarli né di pubblicarli (uno su tutti, sentenza 2020 del Tribunale di Genova sulla frana di Arenzano, confermata in appello nel 2021 e passata in giudicato).

In tema di colpa, quasi tutti i provvedimenti presentano un apparato motivazionale imponente e spesso si richiamano tra loro.

Quali delitti e quali beni giuridici.

Per poter affrontare il tema dell'autoresponsabilità è indispensabile capire di quali delitti si parla e quali sono i beni giuridici protetti. Dall'esame della giurisprudenza si ricava pianamente che i delitti contestati sono (sempre mediati dall'art. 40,2: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo) usualmente 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni colpose), 449 – 426 cp (inondazione, frana, valanga colposi). I beni sono dunque la vita e l'integrità personale oltre alla pubblica incolumità. Addirittura si parla di reati di pericolo astratto.

Dunque il massimo della tutela teorica apprestata dall'ordinamento penale italiano. E questo bisogna tenerlo a mente.

Due ambiti. Regole simili.

Dove si innestano le regole della colpa omissiva? In due ambiti di per sé assai complessi:

- la protezione civile: D.Lgs 1/18 (codice della protezione civile);
- gli enti locali: D.Lgs 267/00 (TUEL)

E chi indicano come responsabile, in buona sostanza e semplificando, tali norme?

Il comune ed il sindaco: art. 12 codice; 50 TUEL.

Ovviamente le responsabilità del codice si estendono a organi sovraordinati in casi di emergenza maggiormente significative: art. 3. Nonché ai collaboratori ed ai consulenti (cooperazione colposa, Cass. 35016/24 Appendino; sollecitare interventi Cass. 9463/23).

In un caso di tratta di previsione, prevenzione, gestione (art. 2 codice); nell'altro della tutela della cittadinanza mediante ordinanze (art. 50).

Perché si parla di autoresponsabilità.

Nel corso degli anni si è assistito ad una serie di condanne di sindaci o altri soggetti in posizione di garanzia per eventi naturali o comunque legati al malgoverno del territorio o *malagestio* di situazioni che hanno creato disagio nei diretti interessati. Esempio su tutti Cass. 16761/10 (Sarno, §8) Cass. 14550/18 (Cala Rossano) Cass. 22214-19 (alluvione Genova) assai vituperate ma che, a mio avviso, sono del tutto corrette, tenuto anche conto degli anni in cui sono state emesse.

Ciò non elide il fatto che la colpa è effettivamente un terreno assai scivoloso per chi ha responsabilità di governo della PC e del Comune. Pertanto, anche a livello teorico, si è delineata una tendenza a ridurre gli ambiti di operatività della responsabilità colposa.

In ambito medico mediante provvedimenti normativi (decreto Balduzzi e legge Gelli Bianco); in ambito lavoristico mediante la teorica del rischio eccentrico (cass. 44954/21).

Inoltre con la sentenza n. 32899/21 (Viareggio) si sono precisati i contorni della c.d. teoria normativa della colpa.

Dal rischio residuo al rischio accettabile: nuove prospettive nella gestione del rischio da frana

Segue....

Per il nostro ambito, si profilano spazi di limitazione in relazione a:

- poteri impeditivi dell'evento, alla esigibilità, alla prevedibilità (Scaletta Zanclea Cass. 16029/19), sulle frane specificamente segnalo sentenza di assoluzione del Tribunale di Genova del 2020 (sulla frana di Arenzano sull'Aurelia, in giudicato nel 2021)
- alla differenziazione tra eventi con preavviso ed imprevisti, alle sfere di competenza (Rigopiano Cass.9906/25)
- e – appunto – all'autoresponsabilità.

Questo è il rilievo dell'autoresponsabilità: scandagliare la presenza di limiti della responsabilità penale colposa per il gestore del rischio a causa di scelte, consapevoli, del soggetto «tutelato», di colui, cioè, che in teoria sarebbe destinatario degli obblighi di protezione o di controllo.

A livello teorico.

Operazione concettuale non semplicissima, in ragione:

- da un lato, della natura dei beni giuridici protetti e dell'indisponibilità degli stessi;
- dall'altro, delle norme di equivalenza sulla causalità (art. 40,2) e sul concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute (art. 41).

Dunque bisogna sostenere che chi affronta un pericolo ed assume un rischio può disporre in modo libero della propria individualità e dei propri beni, che la sua scelta è stata da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e che non residua alcun profilo di colpa in capo a chi è in posizione di garanzia (ovvero chi è gestore del rischio, con potere di intervento adeguato).

Non solo: bisogna sostenere che chi effettua tale scelta, lo fa in modo **consapevole**.

A livello pratico: non c'è autoresponsabilità senza informazione.

Vi sottopongo alcune sentenze, di merito e di legittimità, nonché un provvedimento di archiviazione che, nel corso degli anni, hanno dato applicazione del principio di autoresponsabilità (anche per escluderne la presenza) precisandone i contorni.

Si può affermare che:

- 1) non c'è autoresponsabilità senza piena consapevolezza del pericolo;
- 2) non c'è consapevolezza senza informazione compiuta o prova, *aliunde*, della conoscenza del pericolo e dell'assunzione del rischio;
- 3) l'atteggiamento imprudente della vittima assume valore quando rappresenta un fattore condizionalistico esclusivo nella produzione dell'evento dannoso
- 4) deve essere assente un profilo causale delle condotte omissive dei garanti.

A livello pratico: non c'è autoresponsabilità senza informazione.

- Cassazione sez. IV n. 36920 del 4.9.2014: assoluzione per il proprietario dei terreni in Campobasso (colatoi); teoria del reato e senso comune;
- Cassazione sez. IV n. 34975/16 del 29.1.2016: assoluzione per macchina volante di Belluno; volontaria auto esposizione;
- Tribunale Sondrio n. 636/19 del 11.11.2019: assoluzione gestori impianti sciistici per un fuori pista; informazione e dotazione necessaria;
- Cassazione sez. IV n.5898/19 del 17.1.2019: annulla condanna per motocross. Condotta anomala, atipica, imprevedibile di chi conosce o è consapevole del pericolo interrompe;
- Tribunale Chieti sentenza n. 530/2023 del 20.07.2023: condanna Sindaco e dirigenti per le gole di Fara San Martino; manca informazione;
- Archiviazione Genova RGPM 14208/2023 del 4.4.2024 per il passo del bacio di Portofino; archivia per informazione corretta anche in presenza di omissioni colpevoli.

Dal rischio residuo al rischio accettabile: nuove prospettive nella gestione del rischio da frana